Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 4 gennaio 1961** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.070 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 dicembre 1960, n. 1595.
Integrazioni degli organici del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In dipendenza di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1960, n. 433, recante nuove norme in materia di orari e turni di servizio del personale ferroviario, le tabelle organiche del personale delle ferrovie dello Stato, stabilite con decreto del Ministro per i trasporti 2 febbraio 1960, numero 4206 — emanato in base all'ultimo comma dello articolo 175 della legge 26 marzo 1958, n. 425, ed allo articolo 1 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202 — sono integrate dei contingenti di posti nelle singole carriere del personale dell'esercizio, come indicato nell'unita tabella.

Art. 2.

Limitatamente alla prima applicazione della presente legge, è data facoltà al Ministro per i trasporti di provvedere alla copertura dei posti d'organico che verranno a risultare vacanti cumulando i quantitativi di posti previsti dal decreto ministeriale di cui allo articolo precedente e quelli sanciti dalla presente legge, mediante reclutamento, nelle qualifiche di prima assunzione, degli idonei all'ultimo concorso bandito per ciascuna carriera. Nel caso in cui risultino ulteriori vacanze di posti, gli stessi possono essere ricoperti con l'assunzione degli idonei del penultimo concorso espletato nella corrispondente qualifica di ciascuna carriera.

Tale facoltà sarà esercitata mediante decreti del Ministro per i trasporti, i quali stabiliranno oltre che i quantitativi di assumendi anche la data di assunzione.

Art. 3.

Le situazioni di soprannumero eventualmente esistenti in talune qualifiche delle singole carriere rimangono regolate secondo quanto stabilito dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 1959, n. 1202.

Art. 4.

Ai maggiori oneri per lire 1.500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge, nell'esercizio 1960-61, sarà fatto fronte con corrispondente riduzione

da apportare allo stanziamento del capitolo di spesa n. 15 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio medesimo.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SPATARO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ALLEGATO

Tabella delle integrazioni di posti alle piante organiche del personale dell'esercizio delle ferrovie dello Stato

Coefficiente	QUALIFICHE	Quantità
234	Capi stazione	235
234	Capi gestione	115
234	Interpreti	10
185	Assistenti delle stazioni	300
190	Conduttori	1.322
180	Frenatori	307
241	Macchinisti di 1ª classe	650
226	Macchinisti	
207	Macchinisti T. M.	60
197	Aiuto macchinisti	630
184	Aiuto macchinisti T. M.	60
173	Operai qualificati	600
170	Operai dell'armamento	150
164	Cantonieri	200
402	Comandanti di 1ª classe	1
402	Direttori di macchina di 1ª classe	1
357	Comandanti	4
357	Direttori di macchina	4
260	Ufficiali navali	6
260	Ufficiali macchinisti	9
234	Primi nostromi	1
219	Secondi nostromi	5
197	Carpentieri di 1ª classe	1
184	Carpentieri	2
184	Marinai scelti	21
180	Marinai	51
234	Capi motoristi	4
234	Capi elettricisti	4
219	Motoristi di 1ª classe	5
219	Elettricisti di 1ª classe	2
197	Motoristi	25
197	Elettricisti	3
163	Carbonai	16
164	Manovali	680
	TOTALE	5.484

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1596.

Modificazioni e integrazioni al regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, in materia di concessione di pertinenze idrauliche demaniali a scopo di pioppicoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono sostituiti dai seguenti:

« La Commissione è presieduta dall'ingegnere capo del competente Ufficio del Genio civile. Di essa fanno parte:

1) l'intendente di finanza;

2) il capo dell'Ufficio tecnico erariale;

3) il capo del Servizio idrografico competente;

4) il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

5) il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste della Provincia;

6) due rappresentanti delle Organizzazioni dei coltivatori diretti e due rappresentanti delle Organizzazioni degli agricoltori, da nominarsi dal prefetto della Provincia, su terne proposte dalle rispettive Organizzazioni provinciali;

7) due rappresentanti della Cooperazione agricola di lavoro, da nominarsi dal prefetto della Provincia su terne proposte dalle Associazioni nazionali giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo;

8) un tecnico specializzato in pioppicoltura da nominarsi dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.

I membri di cui ai numeri 6), 7) e 8) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provinciale compila un elenco delle pertinenze idrauliche demaniali da destinare prevalentemente a colture arboree e provvede a mantenerlo aggiornato. L'elenco e le successive variazioni sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici e col Ministro per l'agricoltura e le foreste ».

Art. 3.

Dopo il quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è aggiunto il seguente:

« La durata della concessione sarà in ogni caso non inferiore agli anni 10 ».

Art. 4.

L'articolo 6 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« I proprietari, gli enfiteuti o gli usufruttuari rivieraschi di corsi d'acqua pubblica hanno, ciascuno per le pertinenze idrauliche demaniali fronteggianti i propri fondi, il diritto di prelazione nelle future concessioni delle dette pertinenze a scopo di piantagioni di pioppi o di altre essenze arboree per una superficie non superiore ad ettari diciotto. Tale limite di superficie non si applica per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per le Associazioni agrarie di cui alla legge 4 agosto 1894, n. 397.

La prelazione di cui sopra deve essere esercitata, sotto pena di decadenza, mediante presentazione della domanda di concessione, con i relativi piani di coltivazione, entro sessanta giorni dalla notificazione dello invito da parte della competente Intendenza di finanza.

Le pertinenze idrauliche demaniali aventi formazione insulare e quelle per le quali non può venire esercitato o comunque non viene esercitato il diritto di prelazione di cui sopra sono concesse, con diritto di prelazione nell'ordine sotto segnato, alle cooperative aventi sede nel Comune in cui si trova la pertinenza da concedere, le quali siano iscritte nel registro della competente Prefettura e siano legalmente costituite:

a) da lavoratori agricoli, iscritti con tale qualifica presso gli Uffici di collocamento;

b) da lavoratori agricoli e da coltivatori diretti;

c) da coltivatori diretti.

Per la qualifica di coltivatore diretto si fa riferimento alla legge 25 giugno 1949, n. 353, articolo 1, comma terzo.

La prelazione viene esercitata dalle cooperative secondo il disposto del secondo comma del presente articolo.

Trascorsi i termini previsti dai commi secondo e quinto del presente articolo senza che sia stato esercitato alcun diritto di prelazione, l'Amministrazione delle finanze è libera di accordare la concessione ad altri.

L'Amministrazione delle finanze in ogni caso accorda la concessione sentita la competente Commissione provinciale.

E' fatto divieto ai concessionari di cedere sotto qualsiasi titolo le pertinenze ottenute a termini del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per le pertinenze che vengono concesse all'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a sua richiesta, allo scopo di impiantarvi direttamente coltivazioni arboree ».

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, è sostituito dal seguente:

« L'inosservanza dell'obbligo assunto dal concessionario di effettuare le nuove piantagioni nei termini e nei modi stabiliti negli atti di concessione e di coltivarle fino al taglio e la violazione del divieto previsto dal precedente articolo 6, comma ottavo, dànno senza altro diritto all'Amministrazione delle finanze di pronunciare la decadenza della concessione ».

Art. 6.

Tutte le pertinenze idrauliche demaniali, le cui concessioni, accordate a termini del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, andranno a scadere dall'entrata in vigore della presente legge, dovranno essere concesse con le prelazioni stabilite dal precedente articolo 4.

Qualora la durata delle concessioni medesime sia superiore agli anni dodici, essa verrà ridotta entro tale limite.

Art. 7.

Limitatamente alla prima concessione successiva alla entrata in vigore della presente legge, l'acquisto della proprietà, dell'enfiteusi e dell'usufrutto dei fondi rivieraschi di corsi d'acqua pubblica avvenuto per atto tra vivi dopo il 1° gennaio 1960 non ha effetto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione previsto dal precedente articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — ZACCAGNINI — RUMOR — SULLO — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 12 dicembre 1960, n. 1597.

Modificazione dell'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, recante norme per il reclutamento dei commissari di leva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 4 della legge 18 gennaio 1952, n. 43, è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente conservano con la nomina a commissario di leva il trattamento economico goduto quali ufficiali.

Agli ufficiali della ausiliaria e della riserva spettano le competenze cui avrebbero avuto diritto nel caso di normale richiamo in servizio.

Agli stessi spettano i medesimi aumenti di stipendio e di indennità di missione che sono stati o vengono attribuiti, anche per promozione, ad ufficiali di pari grado ed anzianità o di minore anzianità, appartenenti alla stessa arma o servizio, sino a raggiungere l'ammontare stabilito per il grado di colonnello.

I predetti aumenti sono attribuiti con la osservanza delle modalità di cui all'articolo unico del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 295 ».

Art. 2.

La presente legge, nella sua prima applicazione, senza la corresponsione di arretrati, sarà operante nei confronti dei commissari di leva che erano in servizio alla data del 1° luglio 1956.

Art. 3.

Al maggiore onere annuo di lire 9.725.475, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fatto fronte, per l'esercizio finanziario 1960-61, con gli stanziamenti del capitolo 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1598.

Disposizioni a favore dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e l'Associazione nazionale vittime civili di guerra hanno facoltà di imporre, dal 1° del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ai congiunti dei caduti e dei dispersi in guerra e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra fruenti di pensione di guerra o di assegno rinnovabile, un contributo finanziario continuativo di lire cinquanta mensili, da destinarsi al funzionamento dei rispettivi uffici di assistenza.

Art. 2.

La riscossione dei contributi di cui al precedente articolo è effettuata mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili dagli Uffici provinciali del Tesoro presso le Intendenze di finanza competenti territorialmente.

Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, alla Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e all'Associazione nazionale vittime civili di guerra, a seconda della propria competenza, accreditandone l'importo in appositi conti correnti postali rispettivamente intestati al Comitato centrale direttivo dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra e alla Presidenza nazionale dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Spetta al Comitato centrale direttivo e alla Presidenza nazionale delle rispettive Associazioni di ripartire l'importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola, a quello delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1599.

Disposizioni concernenti il personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana e degli enti dipendenti dai cessati Governi dei territori già di sovranità italiana in Africa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è sostituito dal seguente:

« Al personale che ottenga la sistemazione prevista dal precedente articolo è attribuita, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la retribuzione stabilita per la categoria d'impiego nella quale avviene l'inquadramento, tenuto conto dell'anzianità di servizio posseduta, calcolata ai sensi del terzo comma dell'articolo stesso.

Al personale suddetto è conservata, a titolo di assegno personale riassorbibile nei successivi aumenti periodici della retribuzione, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, a titolo di stipendio, retribuzione o altro assegno analogo, indennità di funzione od assegno perequativo e tredicesima mensilità, rispetto al nuovo trattamento complessivamente spettantegli, a titolo di retribuzione, assegno perequativo e tredicesima mensilità, come impiegato avventizio.

L'assegno personale di cui al precedente comma è conservato, con le medesime caratteristiche, all'atto ed a seguito del collocamento dei singoli impiegati interessati nei ruoli speciali transitori. Esso, per la parte derivante da differenza di stipendio o retribuzione, è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza.

Nei confronti del personale contemplato nel primo comma, sono riconosciuti utili, ai soli fini della corresponsione dell'indennità di licenziamento di cui allo articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, e successive norme integrative e di attuazione, i periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del presente decreto ».

Art. 2.

Tra il secondo ed il terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, è inserito il seguente:

« Il collocamento nei ruoli speciali transitori ha decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla data di effettivo compimento della prescritta anzianità di servizio computata ai sensi del precedente articolo 22, anche se anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, ma comunque non anteriore al 1° maggio 1948 ».

Art. 3.

Per gli impiegati già appartenenti alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana, i quali, avendo conseguito il collocamento nei ruoli aggiunti (già ruoli speciali transitori), abbiano già chiesto il riscatto dei periodi di servizio e di tempo di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, o lo chiedano entro novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per quelli che, non avendo conseguito ancora detto collocamento, presentino la domanda di riscatto entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale del personale del decreto di collocamento, il contributo di riscatto è calcolato sugli stipendi o retribuzioni spettanti al 1° luglio 1953, ovvero su quelli spettanti alla data di decorrenza del collocamento nei ruoli aggiunti, se anteriore al 24 giugno 1951.

Art. 4.

La disposizione di cui all'articolo 24, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, concernente la facoltà, per il personale già appartenente alle Amministrazioni municipali della Libia e dell'ex Africa orientale italiana collocato nei ruoli speciali transitori, di chiedere il riscatto dei periodi di servizio e di tempo specificati nell'articolo 2 del decreto stesso, si applica anche al personale della categoria predetta che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, anteriormente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, abbia ottenuto, a seguito di concorso o ad altro titolo, la nomina a posto di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, oppure, assunto in servizio non di ruolo alle dipendenze dell'Amministrazione stessa, abbia ottenuto od ottenga, ai sensi delle disposizioni vigenti, il collocamento nei ruoli speciali transitori.

Il personale predetto che presso gli enti di provenienza era assistito, per il trattamento di previdenza, da polizze di assicurazioni contratte con l'Istituto nazionale delle assicurazioni o altro istituto assicurativo, ovvero da titolo di previdenza a risparmio, dovrà versare allo Stato, rispettivamente, metà del valore di riscatto delle polizze o metà della somma capitalizzata, determinate alla data di cessazione del rapporto di impiego alle dipendenze degli enti suddetti.

Art. 5.

Al termine fissato dall'articolo 8, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, per la emanazione delle norme ivi previste, è sostituito quello di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Nei confronti del personale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, e del personale di cui all'articolo 15 della legge 29 aprile 1953, n. 430, è ammessa la regolarizzazione dei contributi arretrati dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie e senza interessi di mora. Tale facoltà può essere esercitata entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 7.

Agli effetti dell'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, devono intendersi utili e valutabili i periodi biennali di congedo ordinario coloniale, e le frazioni di essi, inerenti al servizio prestato dagli interessati nei territori d'Africa già di sovranità italiana fino al 30 giugno 1953.

Nei confronti del personale rimasto in servizio, senza soluzione di continuità, nel territorio dell'ex Somalia italiana e passato in servizio presso l'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia, il termine di operatività del cumulo di cui al sopra citato articolo 1 è fissato al 31 dicembre 1952. Per i periodi di congedo maturati successivamente alla predetta data rimangono salvi i diritti derivanti al personale stesso dal decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1952, numero 2359.

Per il personale rimasto in Etiopia, od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici, l'ammissione al trattamento di cui allo stesso regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le modifiche ed aggiunte apportatevi dalla presente legge, per il periodo decorrente dalla restaurazione dello Stato etiopico, è subordinata al riconoscimento previsto dall'articolo 3, comma secondo, della legge 16 maggio 1956, n. 496.

Art. 8.

Agli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, già in servizio nei territori di cui al precedente articolo, per i periodi di congedo ordinario coloniale maturati e non fruiti, non indennizzabili ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuta una somma pari all'importo dell'indennità coloniale, dell'indennità di disagiata residenza e del supplemento di indennità di disagiata residenza, nelle misure di diritto, che ad essi sarebbero spettate per la durata dei periodi stessi.

Gli impiegati di cui al precedente comma che, a seguito del rimpatrio, abbiano comunque ripreso servizio prima della scadenza del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato, s'intendono aver tacitamente rinunciato ad usufruire dei periodi di congedo

non goduti. Nei confronti degli impiegati stessi, lo indennizzo di cui all'articolo 2, primo comma, del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, è dovuto sulla base degli assegni ed indennità, relativi alla posizione giuridica rivestita dai singoli impiegati alla data di decorrenza del reimpiego, in vigore alla data stessa e comunque a data non posteriore al 1° luglio 1953.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato i quali siano rimasti a prestare servizio, senza soluzione di continuità, nei territori d'Africa già di sovranità italiana e che, alla data predetta, si trovino ancora ivi in servizio, il cumulo di cui all'articolo 1 del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le limitazioni indicate al precedente articolo, è ammesso ai soli effetti economici. Al personale stesso sarà corrisposta, a titolo d'indennizzo, una somma pari all'ammontare degli interi assegni ed indennità che ad esso sarebbero spettati per il periodo di congedo non fruito, ragguagliato al trattamento economico d'attività fisso e continuativo vigente e spettante alla data del 1° luglio 1953.

Lo stesso trattamento è dovuto al personale che, trovandosi alla data del 1° luglio 1953 in servizio nei territori d'Africa di cessata sovranità italiana, sia, successivamente, cessato dall'impiego per esodo volontario, o per altro motivo, senza avere usufruito, in tutto o in parte, del congedo ordinario coloniale maturato e cumulato.

Art. 9.

Le disposizioni del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, con le integrazioni dei precedenti articoli 7 e 8, sono applicabili, con assunzione dei conseguenti oneri a carico dello Stato, anche al personale di ruolo e non di ruolo delle Amministrazioni municipali dei territori dell'ex Africa orientale italiana e della Libia ed al personale già in servizio con rapporto stabile di impiego presso le Camere di commercio della Libia, l'Ufficio eritreo dell'economia, il Comitato dell'economia della Somalia e gli Uffici coloniali dell'economia.

Allo stesso personale sono, altresì, estese tutte le norme a suo tempo regolanti il trattamento di congedo coloniale del personale civile statale di ruolo e non di ruolo, in quanto applicabili.

Art. 10.

Gli aventi diritto ai trattamenti previsti dal regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dai precedenti articoli 7, 8 e 9 devono presentare domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

A tutti i pagamenti ancora da effettuare in esecuzione del regio decreto 12 febbraio 1942, n. 131, e dei precedenti articoli 7, 8 e 9 provvederà il Ministero del tesoro, a carico del proprio bilancio.

Art. 11.

Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge non avessero ancora provveduto alla presentazione della domanda, con relativa documentazione, per il riconoscimento del rapporto di impiego alle dipendenze dei cessati Governi coloniali, sono tenuti a presentare tanto la domanda quanto la documentazione al Ministero del tesoro (Direzione generale affari generali e personale) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei casi in cui la documentazione prodotta risultasse insufficiente potrà essere concesso un ulteriore definitivo termine di novanta giorni per completare la documentazione stessa.

I termini indicati nei precedenti commi sono stabiliti a pena di decadenza con esonero, per l'Amministrazione dello Stato, da qualsiasi responsabilità, ivi compresa quella prevista dal secondo comma dell'articolo 2116 del Codice civile.

Art. 12.

Agli effetti degli articoli 1, 2, 3, 4 e 7, della legge 16 maggio 1956, n. 496, i termini di cui all'articolo 2 della legge 19 gennaio 1939, n. 295, sono riaperti nei confronti dei beneficiari che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, facciano domanda alle Amministrazioni competenti per ottenere l'attribuzione dei trattamenti spettanti.

Art. 13.

Nei confronti del personale iscritto nei quadri speciali previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, i periodi di servizio e di tempo indicati nell'articolo 2 del suddetto decreto, anteriori al 1° gennaio 1948, sono riconosciuti utili a carico dello Stato agli effetti del trattamento di quiescenza, anche se assistiti, ai fini previdenziali, da titolo di previdenza a risparmio, e si ricongiungono con il servizio reso con iscrizione agli Istituti di previdenza, applicando le norme contenute nella legge 22 giugno 1954, n. 523.

I depositi sui titoli a risparmio intestati al personale di cui al precedente comma, nonchè tutti gli interessi relativi, saranno versati allo Stato a cura degli Istituti di credito depositari.

Art. 14.

Il trattamento previsto dall'articolo 5 della legge 16 maggio 1956, n. 496, compete anche al personale iscritto nei quadri speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, che alla scadenza del termine di centottanta giorni indicato nel citato articolo si trovava ancora in servizio nei territori già di sovranità italiana in Africa e che, essendo rimpatriato dopo tale termine, ne faccia richiesta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, entro novanta giorni dal rimpatrio, qualora questo avvenga successivamente a tale data.

Art. 15.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, compete agli impiegati del soppresso Ministero dell'Africa italiana trasferito ai sensi degli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, dell'articolo 1, ultimo comma, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a decorrere dalla data di trasferimento, nella misura intera spettante agli

impiegati di uguale qualifica appartenenti ai rispettivi ruoli dell'Amministrazione presso la quale è stato effettuato il trasferimento.

Art. 16.

Al personale indicato negli articoli dal 22 al 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451, nonchè nell'articolo 4 della presente legge, in servizio presso le Amministrazioni di provenienza almeno dal 23 marzo 1939, sono applicabili i benefici di cui alla legge 17 aprile 1957, n. 270, sempre che concorrano gli altri requisiti prescritti.

Le domande per essere ammessi ad usufruire dei benefici di cui al precedente comma dovranno essere presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dal 29 marzo 1955.

Art. 18.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte con gli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni competenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI — SEGNI — SCELBA — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 22 dicembre 1960, n. 1600.

Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel Territorio di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

PERSONALE CIVILE

Capo I

Personale civile non di ruolo assunto con mansioni impiegatizie o salariali presso gli uffici delle Amministrazioni statali

Art. 1.

I benefici previsti dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1954, n. 961, sono estesi agli impiegati civili non di ruolo in possesso dei prescritti requisiti, che siano stati assunti dopo il 1° maggio 1948 ed anteriormente al 26 ottobre 1954 a seguito di provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana negli uffici delle Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste e che si trovino attualmente in servizio negli uffici stessi.

Gli impiegati che, ai sensi del precedente comma, hanno titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, debbono presentare, a pena di decadenza, domanda documentata nel termine di sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, o, qualora l'anzianità stessa sia già compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre sessanta giorni da tale data.

La sistemazione concessa dai precedenti commi non può comunque avere decorrenza da data anteriore al 26 ottobre 1954, ed il periodo compreso tra la data di sistemazione ed il 1° luglio 1956 è considerato come anzianità di ruolo speciale transitorio.

Art. 2.

Al personale salariato assunto con provvedimento della Amministrazione militare anglo-americana presso le Amministrazioni statali esistenti nel Territorio di Trieste, e tuttora in servizio, si applicano, con decorrenza non anteriore al 26 ottobre 1954, le disposizioni relative ai salariati dello Stato.

Capo II

Personale civile assunto con mansioni impiegatizie o salariali alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste

Art. 3.

E' istituito un « ruolo speciale ad esaurimento » tenuto dal Ministero del tesoro, nel quale sono inquadrati i cittadini italiani attualmente in servizio alle dipendenze del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, come impiegati o come salariati già assunti alle dirette dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio stesso, compresi i dipendenti in servizio ininterrotto dal 25 ottobre 1954, della Sezione lavori aiuto-disoccupati del Dipartimento dei lavori pubblici (S.E.L.A.D.) e del Centro addestramento maestranze (C.A.M.).

Tale personale è inquadrato nelle qualifiche o categorie di detto ruolo secondo le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale » sono estese, in quanto applicabili e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico al trattamento economico e di quiescenza del personale civile di ruolo dello Stato.

Art. 4.

Sul formale inquadramento delibera, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da un funzionario in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un funzionario del Ministero dell'interno e da un funzionario del Mini-

stero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) con qualifica non inferiore a direttore di divisione, nonchè da un funzionario designato dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste. Per ciascun componente è nominato un supplente.

Alla Commissione è addetto uno speciale ufficio di segreteria, presso il quale potranno essere comandati funzionari di altre Amministrazioni.

L'assegnazione del personale alle singole Amministrazioni, anche con ordinamento autonomo, nell'ambito del Territorio di Trieste, è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le Amministrazioni interessate.

I provvedimenti della Commissione sono definitivi.

Art. 5.

Il personale inquadrato ai sensi dei precedenti articoli potrà essere trasferito ad uffici dipendenti da Amministrazioni diverse da quella di assegnazione, sempre nell'ambito del Territorio di Trieste, previa intesa fra le Amministrazioni o — a richiesta dell'interessato — anche fuori di detto Territorio. Lo stesso personale potrà essere inoltre comandato presso il Commissariato generale del Governo.

Art. 6.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale ad esaurimento » è attribuita, con effetto dalla data di inquadramento, la retribuzione corrispondente al coefficiente o alla qualifica assegnata, in applicazione delle tabelle *A* e *B*, tenendo conto della anzianità di servizio per la determinazione degli aumenti periodici maturati dall'ultima promozione conseguita.

Qualora la retribuzione risulti inferiore agli assegni complessivamente percepiti alla data dell'inquadramento, anche se non conglobati, è concesso, fino alla concorrenza della differenza tra gli emolumenti considerati, un assegno personale non riassorbibile negli aumenti periodici dello stipendio e dell'aggiunta di famiglia.

Art. 7.

Il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione militare anglo-americana nella Venezia Giulia e nel Territorio di Trieste, è riscattabile, ai fini del trattamento di quiescenza, con le modalità ed alle condizioni previste dall'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Lo stesso personale ha facoltà di optare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di assegnazione, per il trattamento previdenziale in atto.

Il servizio prestato dalla data del 26 ottobre 1954 alle dipendenze del Commissariato generale del Governo del Territorio di Trieste, è equiparato al servizio di ruolo prestato nelle Amministrazioni dello Stato, salvi gli effetti derivanti dall'esercizio del diritto di opzione per quanto attiene al trattamento previdenziale.

Art. 8.

Gli impiegati del « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di età o del 40° anno di servizio.

I salariati inquadrati nel « ruolo speciale » sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di età se uomini e del 60° anno di età se donne.

I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianità convenzionale ragguagliata al periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.

Art. 9.

Il personale investito di funzioni giudiziarie dalla Amministrazione militare anglo-americana, cessa dalle funzioni medesime e sarà utilizzato per altre funzioni.

Si applicano ad esso le disposizioni di cui al presente capo.

Ai fini dell'assegnazione del coefficiente di retribuzione detto personale è equiparato al personale civile appartenente alla « super-categoria ».

Art. 10.

Al personale inquadrato nel « ruolo speciale » si applicano le disposizioni del comma secondo dell'articolo 1 per il collocamento nei ruoli aggiunti.

La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre sessanta giorni dal compimento dell'anzianità di servizio stabilita dall'articolo 1 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e qualora l'anzianità stessa sia già maturata alla data del provvedimento di inquadramento nel « ruolo speciale », non oltre sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento; all'atto della ammissione nel ruolo aggiunto l'interessato viene cancellato dal ruolo speciale.

Capo III

Istituzione dell'Ufficio regionale del lavoro ed inquadramento del relativo personale

Art. 11.

E' istituito a Trieste l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ai sensi ed agli effetti degli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. Oltre ai compiti demandati dagli articoli citati, esso esercita anche azione di coordinamento e vigilanza sugli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Gorizia e di Udine.

Art. 12.

In relazione alle esigenze di servizio derivanti dalla attuazione del precedente articolo i ruoli organici del personale degli uffici del lavoro, di cui ai quadri n. 17 delle carriere direttive, n. 35 delle carriere di concetto, n. 55 delle carriere esecutive e n. 75 delle carriere del personale ausiliario, allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono sostituiti, rispettivamente, da quelli stabiliti dalle tabelle *D, E, F, G*, allegate alla presente legge.

Art. 13.

Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste e in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere statali, già assunto dal Governo militare alleato nel Territorio medesimo per l'esigenza dei servizi, che istitu-

zionalmente rientrano nell'attuale competenza degli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, può essere inquadrato, su domanda da presentarsi coi relativi documenti al Commissario generale del Governo entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, nei ruoli organici previsti dal precedente articolo 12 nei limiti dell'aumento derivanti dalla attuazione dello stesso articolo 12 e con i criteri fissati dagli articoli 14 e 15.

In quanto applicabile, si osserva il disposto dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Art. 14.

Nel ruolo della carriera direttiva può essere inquadrato il personale che sia provvisto del diploma di laurea e svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni proprie del ruolo stesso.

Nel ruolo della carriera di concetto può essere inquadrato il personale di cui al precedente comma che non ottenga l'inquadramento nel ruolo della carriera direttiva, nonchè quello provvisto del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che svolga almeno dal 26 ottobre 1954 funzioni di concetto.

Nei ruoli delle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere inquadrati, rispettivamente, coloro i quali siano provvisti del diploma di scuola di istruzione secondaria di primo grado ed abbiano svolto mansioni esecutive e coloro i quali abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.

Per il collocamento nelle singole qualifiche superiori alle iniziali, è richiesta alla data di entrata in vigore della presente legge, una anzianità nelle qualifiche parificabili, attribuite dal Governo militare alleato con l'esercizio di funzioni non inferiori a quelle connesse alle qualifiche medesime, e con il contemporaneo possesso del titolo di studio prescritto corrispondente:

ai periodi stabiliti dall'articolo 39, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, per le qualifiche della carriera direttiva;

ad un quadriennio, per ciascuna delle qualifiche superiori alle iniziali della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

Ai fini dell'ammissione agli esami di concorso e di idoneità per la promozione alle qualifiche di « direttore principale » della carriera direttiva, e « primo segretario » della carriera di concetto, è dell'ammissione all'esame di concorso ed allo scrutinio di merito comparativo per la promozione alla qualifica di « primo archivista » della carriera esecutiva il servizio richiesto dal precedente comma per il collocamento nelle qualifiche superiori alla iniziale è computato per il periodo successivo al 26 ottobre 1954 in aggiunta a quello di ruolo.

Il collocamento nella qualifica di « agente tecnico », nel limite di due posti può essere effettuato per coloro i quali svolgono le mansioni di autista da data anteriore al 26 ottobre 1954, con il contemporaneo possesso della patente di guida richiesta dalle vigenti disposizioni.

Art. 15.

Il personale dipendente dal Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso agli impieghi statali, già assunto dal Governo militare alleato per le esigenze dei servizi indicati dal precedente articolo 13 che non chiede o non ottenga l'inquadramento ivi previsto è mantenuto in servizio con il rapporto a contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, non oltre il 65° anno di età.

L'assegnazione alle singole qualifiche superiori alle iniziali delle categorie di cui alla tabella *C* annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, è effettuata in base ai medesimi criteri stabiliti dal precedente articolo 14 per il collocamento nelle corrispondenti qualifiche della carriera di concetto, esecutiva e del personale ausiliario.

In corrispondenza delle unità trattenute in servizio con rapporto di impiego a contratto quinquennale a norma dei precedenti commi e fino alla loro cessazione dal servizio, devono essere mantenuti vacanti altretanti posti nelle qualifiche iniziali dei ruoli delle carriere di concetto, esecutive e del personale ausiliario degli uffici del lavoro, nei limiti degli aumenti risultanti dalle tabelle *D*, *E*, *F* e *G*, allegate alla presente legge.

Art. 16.

L'inquadramento nei ruoli organici e la assegnazione alle categorie di personale a contratto, in attuazione rispettivamente dei precedenti articoli 13, 14 e 15, sono disposti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione prevista dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, che a tal fine compila apposite graduatorie di merito.

Tali graduatorie determinano anche l'ordine di ruolo per il personale previsto dal precedente articolo 14.

La proposta, di cui al precedente primo comma, deve essere formulata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; il provvedimento ministeriale relativo, ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di tale termine.

In quanto applicabile, si osserva il disposto degli articoli 6 e 7.

TITOLO II

PERSONALE DEI CORPI DI POLIZIA DELLA VENEZIA GIULIA

Capo I

Collocamento in ruoli organici separati e limitati

Art. 17.

Il personale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, della guardia di finanza, della soppressa « Divisione prigioni » e del Corpo forestale di Trieste, assunto dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene assunto in servizio rispettivamente nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato ed è iscritto in ruoli separati e limitati sino al grado di maggiore presso detti Corpi in base alla tabella *C* di equiparazione allegata alla presente legge.

A tale personale è attribuito lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza previsto per il personale dei suddetti Corpi.

L'anzianità assoluta nel grado attribuito in applicazione del primo comma è determinata dalla data di promozione al corrispondente grado ricoperto nei Corpi di provenienza al momento della entrata in vigore della presente legge.

Per il personale i cui gradi vengono unificati in base alla tabella *C*, l'anzianità assoluta nel grado attribuito è determinata dalla data di promozione al grado meno elevato tra quelli unificati.

L'anzianità relativa è determinata dalla valutazione comparativa dei meriti acquisiti durante il servizio prestato.

Art. 18.

Al formale inquadramento previsto dal precedente articolo provvederanno le Commissioni di avanzamento istituite per ciascuno dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e forestale dello Stato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 19.

Per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio al personale di cui al presente capo verrà computato per intero il periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza dalla data di promozione al grado rivestito.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 6 e 7 della presente legge.

Art. 20.

A coloro che siano colpiti da limiti di età per la permanenza in servizio nel grado rivestito e non abbiano raggiunto l'anzianità minima prevista per il trattamento di quiescenza, si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 8.

Capo II

Opzione per l'ammissione ai corsi di qualificazione e per l'inquadramento negli impieghi civili

Art. 21.

Il personale di cui al precedente capo, può chiedere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) l'ammissione ad appositi corsi di qualificazione rispettivamente per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti nei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e forestale dello Stato;

b) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato secondo le disposizioni del titolo I, capo II.

Art. 22.

Il personale che gode di trattamento di pensione ordinaria non privilegiata a carico dello Stato può chiedere:

a) l'inquadramento negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato ai sensi del precedente articolo e con l'applicazione della legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni;

b) entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, l'esonero dal servizio e la rivalutazione della pensione per il servizio prestato nel Corpo di provenienza e per il grado raggiunto, a norma della citata legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.

Art. 23.

Gli aspiranti ai corsi debbono essere in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, dei seguenti requisiti:

a) per l'ammissione ai corsi per la nomina a sottotenente:

1) rivestire il grado di ufficiale nei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa, dell'ex Divisione prigioni e della guardia di finanza di Trieste;

2) essere munito del diploma di licenza di scuola di istruzione secondaria di secondo grado;

3) non avere superato il 35° anno di età alla data di assunzione da parte della Amministrazione militare anglo-americana;

4) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per la nomina a sottotenente nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del Corpo della guardia di finanza;

b) per l'ammissione ai corsi per la nomina a guardia o grado corrispondente:

1) rivestire il grado di guardia, guardia scelta, appuntato o sottufficiale dei Corpi della polizia della Venezia Giulia, della polizia amministrativa dell'ex Divisione prigioni, della guardia di finanza o forestale di Trieste;

2) non aver superato il 28° anno di età alla data di assunzione da parte dell'Amministrazione militare anglo-americana;

3) essere in possesso degli altri requisiti, ad eccezione dello stato di celibe o di vedovo senza prole, prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia o forestale dello Stato.

Art. 24.

I corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente hanno la durata di nove mesi; i corsi di qualificazione per la nomina a guardia e grado corrispondente, hanno la durata di tre mesi.

I corsi predetti sono effettuati nei termini e con le modalità che saranno stabilite con decreto dei Ministri competenti.

Art. 25.

Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione per la nomina a sottotenente, guardia e gradi corrispondenti sono, con decorrenza dalla data di inizio dei corsi, assunti in via di esperimento nel grado rispettivamente di sottotenente, guardia o grado corrispondente, con diritto al trattamento economico iniziale di tale grado.

Gli ufficiali, riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, ove occorra, anche in soprannumero agli organici, con anzianità relativa determinata in base al punteggio conseguito negli esami finali dei corsi, prendendo posto dopo l'ultimo pari grado con uguale anzianità assoluta.

Le guardie e gradi corrispondenti in esperimento, se riconosciuti idonei al termine dei corsi, sono nominati, ove occorra anche in soprannumero agli organici, e contraggono la ferma di tre anni. La loro anzianità è stabilita in base ai criteri enunciati nel precedente comma.

Il servizio, anche non continuativo, prestato dal personale inquadrato ai sensi dei precedenti commi alla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana è computato per intero come servizio statale non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza ed è riscattabile secondo le norme vigenti. La disposizione non si applica quando le interruzioni del servizio siano state dovute alla volontà del personale interessato.

Non possono essere coperti col personale nominato ai sensi dei precedenti commi i posti d'organico vacanti, per i quali siano in corso reclutamenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti in soprannumero, che si determinano in applicazione del presente articolo, saranno riassorbiti per i gradi di sottotenente, guardia e gradi corrispondenti con un terzo delle successive vacanze nei gradi stessi.

Art. 26.

Coloro i quali abbiano presentato domanda di ammissione ai corsi di qualificazione di cui ai precedenti articoli e non l'abbiano ottenuta per mancanza di requisiti, che non costituiscano impedimento alla nomina negli impieghi civili dello Stato, possono chiedere l'inquadramento negli impieghi stessi secondo le modalità indicate nel precedente articolo 21.

Gli aspiranti ammessi ai corsi di qualificazione che non conseguano la nomina a sottotenente o guardia cessano dal servizio dalla data di comunicazione della dichiarazione di inidoneità. A tale personale è corrisposta una indennità pari a tante mensilità dello stipendio percepito nel Corpo di provenienza quanti sono gli anni di servizio prestati nei Corpi stessi.

Art. 27.

L'inquadramento previsto dal primo comma, lettera *b*) del precedente articolo 21 si effettua assegnando tale personale al coefficiente corrispondente al grado in cui sarebbe stato collocato nel soprannumero ai sensi della tabella di equiparazione *C*.

Art. 28.

Al personale collocato nel soprannumero di cui all'articolo 17 e a quello inquadrato negli impieghi delle Amministrazioni civili dello Stato di cui al precedente articolo 21 è attribuito un assegno personale non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia pari all'eventuale differenza fra il totale degli emolumenti spettantigli al momento della entrata in vigore della presente legge ed il totale degli emolumenti derivanti dalla sua applicazione.

Art. 29.

Il servizio prestato antecedentemente alla entrata in vigore della presente legge nei Corpi di polizia istituiti dall'Amministrazione anglo-americana nella Venezia Giulia è considerato valido agli effetti delle assicurazioni sociali obbligatorie anche per coloro che sono comunque cessati dal servizio.

Tali assicurazioni danno diritto anche alle prestazioni assicurative di riversibilità.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione delle singole posizioni assicurative viene effettuata a totale carico dello Stato, in deroga alla prescrizione quinquennale vigente, e senza corresponsione di interessi di mora.

Nei centottanta giorni successivi, gli interessati, anche se precedentemente decaduti, possono presentare le domande di prestazioni.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30.

Al personale previsto dalla presente legge che gode un trattamento di pensione ordinaria, diretta, non privilegiata a carico dello Stato, si applica la legge 11 aprile 1938, n. 420, e successive modificazioni.

Al personale che gode un trattamento di pensione ordinaria, non privilegiata, a carico di un ente pubblico, o di azienda annessa, viene detratto dalla retribuzione spettante ai sensi della presente legge l'importo della pensione in godimento.

Art. 31.

Al personale che presenta domanda di cessazione dal servizio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concesso, in aggiunta all'indennità di anzianità stabilita dall'ordinamento che disciplina il relativo rapporto, una somma pari a due mensilità della retribuzione complessiva in godimento quanti sono gli anni di servizio fino ad un massimo di dodici anni.

La cessazione dal servizio prevista ai sensi del precedente comma è disposta dal Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, il quale deve provvedere entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda e con decorrenza non posteriore a tale termine.

Il personale che fruisca delle disposizioni del presente articolo non potrà essere riassunto alle dipendenze dello Stato salvo che per pubblico concorso.

Art. 32.

A favore di tutto il personale di cui alla presente legge viene abbuonata l'indennità per anzianità di servizio percepita per il servizio prestato presso l'Amministrazione anglo-americana.

Nel caso di nomina nei ruoli organici o di sistemazione nei ruoli aggiunti, il servizio prestato dalla data di assunzione alle dipendenze dell'Amministrazione anglo-americana nel Territorio di Trieste, è riscattabile ai fini del trattamento di quiescenza con le modalità e alle condizioni previste nell'articolo 9, comma primo e terzo, del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Qualora la nuova retribuzione risulti inferiore, verrà corrisposto un assegno personale, non riassorbibile negli scatti biennali e negli aumenti determinati dal carico di famiglia, pari alla differenza tra gli assegni percepiti e quelli spettanti nella nuova posizione giuridica.

Art. 33.

Al personale previsto dalla presente legge che chieda il collocamento a riposo entro centottanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di inquadra-

mento, è attribuita una anzianità convenzionale pari al periodo necessario per maturare l'anzianità minima richiesta per ottenere il trattamento di quiescenza.

Tale anzianità convenzionale non potrà comunque superare i cinque anni e vale sia ai fini del compimento dell'anzianità, sia ai fini della liquidazione della pensione.

Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Art. 34.

Per l'inquadramento del personale femminile di polizia che non abbia fatto domanda ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 dicembre 1959, n. 1083, o la cui domanda non sia stata accettata, oppure intenda optare per l'inquadramento nel personale civile, si osservano i criteri stabiliti dall'articolo 28.

Art. 35.

Al personale di cui al decreto del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste 30 novembre 1954, n. 54, è attribuito, dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico o di quiescenza relativo al grado rivestito precedentemente all'applicazione del decreto medesimo.

Art. 36.

Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge si provvederà a carico dei fondi, a disposizione del Commissario generale del Governo per il Territorio di Trieste, destinati alle occorrenze relative al Territorio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1960

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI — RUMOR — SULLO — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

TABELLA *A*.

Categoria Governo militare alleato	Coefficiente corrispondente
Super categoria	500
1ª categoria	402
2ª categoria	325
3ª categoria	271
4ª categoria	229
5ª categoria	202

TABELLA *B*.

Categoria Governo militare alleato	Categoria salariati nel ruolo speciale ad esaurimento
Uomini:	*Uomini*:
Capisquadra 1ª categoria Capisquadra 2ª categoria	Capi operai
A/1-C/1 operai specializzati	1ª categoria: operai specializzati
A/2-C/2-D/2 operai qualificati	2ª categoria: operai qualificati
A/3-C/3-D/3 operai comuni	3ª categoria: operai comuni
A/4-C/5-D/5 operai manovali	4ª categoria: operai manovali
Donne:	*Donne*:
A/2-C/3-D/3 operaie specializzate	5ª categoria: operaie specializzate
A/4-C/5-D/5 operaie comuni	6ª categoria: operaie comuni

TABELLA *C*.

Gradi nei Corpi della polizia della Venezia Giulia e della polizia Amministrativa	Grado di nuova attribuzione	Coefficiente corrispondente
Vice sovraintendente Ispettore capo	Maggiore	325
Ispettore	Capitano	271
Vice ispettore	Tenente	229
Sergente di 1ª classe	Maresciallo maggiore	271
Sergente di 2ª classe	Maresciallo capo	229
Sergente di 3ª classe	Maresciallo ordinario	202
Caporale	Brigadiere	180
Guardia	Guardia	131

TABELLA *D*.

QUALIFICA	Organico
Ispettori generali	N. 3
Direttori capi	» 21
Direttori principali	» 76
Direttori	» 133
Consiglieri di 2ª classe Consiglieri di 3ª classe	» 387
	N. 620

TABELLA *E*.

QUALIFICA	Organico
Segretari capi	N. 3
Segretari principali	» 16
Primi segretari	» 123
Segretari	» 355
Segretari aggiunti Vice segretari aggiunti	» 427
	N. 924

TABELLA F.

QUALIFICA		Organico
Archivisti capi	N.	26
Primi archivisti	»	101
Archivisti	»	326
Applicati Applicati aggiunti	»	1.124
	N.	1.577

TABELLA G.

QUALIFICA		Organico
Personale addetto agli uffici:		
Uscieri capi	N.	71
Uscieri Inservienti	»	300
	N.	371
Personale tecnico:		
Agenti tecnici	N.	98
	N.	98

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. **1601**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2816, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 87, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della Scuola di perfezionamento in filosofia, annessa alla Facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in filosofia

Art. 88. — Presso la Facoltà di lettere e filosofia è istituita una Scuola di perfezionamento in filosofia, che ha lo scopo di conferire la necessaria cultura e competenza sia a coloro che vogliono intraprendere ricerche scientifiche, sia a coloro che intendono dedicarsi all'insegnamento delle varie discipline filosofiche.

Alla Scuola di perfezionamento possono essere iscritti i laureati in lettere e filosofia; in pedagogia e in materie letterarie presso gli Istituti di magisteri; in giurisprudenza e in scienze politiche.

Possono essere ammessi i laureati stranieri forniti di lauree equipollenti alle sopraindicate.

Art. 89. — La Scuola di perfezionamento in filosofia rilascia un diploma.

Gli studi per il conseguimento dei diplomi di perfezionamento durano due anni.

Art. 90. — L'esame di diploma di perfezionamento consiste nella presentazione di un lavoro scritto avente carattere di originalità, seguita dalla discussione orale intorno a detto lavoro.

Per la composizione della Commissione di esame si osservano le norme stabilite con il regolamento approvato con regio decreto del 4 giugno 1938, n. 1269.

Art. 91. — Le materie costitutive per conseguire il diploma di perfezionamento in filosofia sono cinque, tre biennali e due annuali.

Sono obbligatori come biennali gli esami di:

Filosofia teoretica;
Storia della filosofia;
Filosofia morale.

Degli annuali è obbligatorio l'esame di:

Estetica.

L'altro esame può essere scelto tra le seguenti discipline:

Pedagogia;
Storia della filosofia antica;
Storia della filosofia medioevale;
Filosofia della religione;
Filosofia della scienza;
Storia della letteratura latina medioevale;
Letteratura greca;
Paleografia e diplomatica;
Psicologia;
Biologia (delle razze umane);
Economia politica;
Storia delle dottrine politiche;
Filosofia del diritto.

Art. 92. — Le tasse da pagarsi sono le medesime prescritte per la Facoltà di lettere e filosofia.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6000 a norma della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 172. - VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1960, n. 1602.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « Fisiologia vegetale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1960

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 1960, n. 1603.

Modificazione dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto il decreto ministeriale in data 25 agosto 1958, con il quale il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è stato autorizzato ad istituire una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1958, n. 1109, con il quale è stato approvato lo statuto della predetta Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il secondo comma dell'art. 4 dello statuto della Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità presso il Monte dei Paschi di Siena, Istituto di credito di diritto pubblico esercente il credito fondiario, è modificato come in appresso:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni) assegnata dal Monte dei Paschi di Siena ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 novembre 1960

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 139. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1960, n. 1604.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo ginnasio statale di Pontedera (Pisa).

N. 1604. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Pontedera (Pisa) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto. Inoltre, con lo stesso decreto, viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Pontedera (Pisa).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 83. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1605.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in contrada Felaco della frazione Ponticelli del comune di Napoli.

N. 1605. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in contrada Felaco della frazione Ponticelli del comune di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 107. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 novembre 1960, n. 1606.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gabriele della Vergine Addolorata, nel comune di Pescara.

N. 1606. Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1960, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Penne - Pescara in data 17 aprile 1960, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima del 27 maggio e la seconda e la terza del 4 luglio 1960, relativo alla erezione della parrocchia di San Gabriele della Vergine Addolorata, nel comune di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 106. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1960.

Nomina del prof. Giovanni Polvani a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1957, concernente la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che il prof. Francesco Giordani è stato nominato componente del Consiglio medesimo in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche;

Considerato che il predetto prof. Francesco Giordani per gravi motivi di salute non ha partecipato da tempo ed è impossibilitato a prender parte alle riunioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e che pertanto si è reso necessario provvedere per la sua sostituzione in seno al Consiglio medesimo;

Vista la lettera n. 7214 del 9 novembre 1960, con la quale in sostituzione del prof. Giordani il Consiglio nazionale delle ricerche ha designato quale proprio rappresentante il prof. Giovanni Polvani;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giovanni Polvani è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza del Consiglio nazionale delle ricerche ed in sostituzione del prof. Francesco Giordani.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 124

(8191)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1960.

Nomina del prof. avv. Giovanni Carrara a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1957, concernente la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che il dott. Antonio Zappi Recordati è stato nominato componente del Consiglio medesimo in rappresentanza delle imprese agricole;

Considerato che in data 18 marzo 1960 il dott. Antonio Zappi Recordati ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica;

Vista la designazione effettuata, per il tramite del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dalla Confederazione generale dell'agricoltura italiana in data 9 settembre 1960;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. avv. Giovanni Carrara è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese agricole ed in sostituzione del dott. Antonio Zappi Recordati, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 125

(8190)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 1960.

Nomina del prof. Giuseppe Petrilli a componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1957, n. 33;

Visto il proprio decreto in data 27 dicembre 1957, concernente la composizione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal quale risulta che l'avvocato Aldo Fascetti è stato nominato componente del Consiglio medesimo in rappresentanza dell'I.R.I.;

Considerato che in data 25 settembre 1960 l'avv. Aldo Fascetti è deceduto;

Vista la lettera n. 02320 del 31 ottobre 1960, con la quale il Ministero delle partecipazioni statali comunica che in sostituzione del predetto avv. Aldo Fascetti l'I.R.I. ha designato quale proprio rappresentante il prof. Giuseppe Petrilli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dell'I.R.I. ed in sostituzione dell'avv. Aldo Fascetti, deceduto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1960

GRONCHI

FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 123

(8189)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1960.

Delimitazione della zona portuale interna di Vassena (lago di Como).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Vassena, sita nella circoscrizione territoriale del comune di Vassena, è delimitata secondo la annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 8 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Como, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende:

la particella n. 995 (pontile);

la darsena contraddistinta dalla lettera *D*:

uno specchio d'acqua antistante la particella e la darsena suddette.

Essa è delimitata come segue:

lato verso terra *B-C*: dal limite verso lago della particella 194; dal limite verso lago della strada del Porto (vari tratti); dal limite verso lago delle particelle 195, 196, 801, 197, 968 e *A*; dalla foce del torrente Valle del Ponte; dal limite verso lago della particella 280;

lato *C-D*: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 174 e 194;

lato *B-E*: da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine tra le particelle 280 e 281;

lato *D-E*: dalla congiungente gli estremi *D* e *E* degli allineamenti suddetti.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Como.

Art. 4.

Il presente decreto, con l'annessa planimetria, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso l'Ispettorato di porto di Como.

Roma, addì 26 gennaio 1960

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per le finanze
TAVIANI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1960
Registro n. 81 Bilancio trasporti (I.G.M.C.T.C.), foglio n. 91

(8107)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1960.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi della XVII Olimpiade.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1960, n. 107, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di francobolli celebrativi della XVII Olimpiade;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli celebrativi della XVII Olimpiade consta di nove valori, rispettivamente da L. 5, 10, 15, 25, 35, 60, 110, 150, 200.

Il valore da L. 5 è stampato in rotocalco, su carta bianca, liscia, filigranata a tappeto di stelle, con dentellatura costituita di 14 dentelli per ogni 2 centimètri. Formato della carta: mm. 24×40, con sviluppo verticale; formato stampa: mm. 21×37.

Nella vignetta è raffigurato l'emblema adottato dal C.O.N.I. per i Giochi della XVII Olimpiade (Lupa di Roma su targa da insegna romana con l'annuale « MCMLX » e i cinque anelli olimpici). In alto, su due righe, appare la leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE », a destra, nell'angolo inferiore della vignetta, è posta la indicazione del valore (L. 5); alla base della composizione risulta la scritta « POSTE ITALIANE ». Colore: bruno giallastro.

Il valore da L. 10 è stampato in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata a tappeto di stelle, con dentellatura costituita da 14 dentelli per ogni 2 centimetri. Formato della carta: mm. 40 x 24, con sviluppo orizzontale; formato della stampa: mm. 37 x 21.

La vignetta raffigura una vista prospettica completa dello Stadio Olimpico esistente a Roma, alle pendici di monte Mario. In primo piano, a sinistra, una composizione di elementi eterogenei: i cinque anelli olimpici e una stilizzazione di un pino (su fondo bianco, situato dietro lo Stadio) e di un cipresso visti attraverso gli anelli. In alto, a destra, appare la leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE » col numero ordinale romano in chiaro e le due restanti parole, sfalsate fra di loro d'un'altezza, dello stesso colore del fondo ma di una forza tonale più scura. In basso, a sinistra, l'indicazione « L. 10 POSTE ITALIANE », con caratteri di corpo superiori a quelli delle precedenti parole ma dello stesso colore e forza tonale. Colori: fondo, scritte e pino: arancione; Stadio Olimpico, anelli, tronco di pino e cipresso: grigio bluastro.

Il valore da L. 15, è stampato in calcografia su carta bianca liscia, senza filigrana, con dentellatura costituita di 14 dentelli per ogni 2 centimetri. Formato della carta: mm. 24 x 40, con sviluppo verticale; formato stampa: mm. 21 x 37.

La vignetta raffigura, al centro, su fondo che sfuma dal basso verso l'alto, la statua (conservata nel museo capitolino a Roma) di un console romano (IV secolo) nell'atto di dare inizio ai Giochi. In alto, su due righe, appare la leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE » in carattere romano scuro seguita dai cinque anelli olimpici ugualmente scuri. Verso il basso, sulla sinistra nel corpo della vignetta figura l'indicazione del valore (L. 15) in carattere scuro; alla base della composizione, la scritta « POSTE ITALIANE » in carattere romano chiaro. Colore: bleu oltremare.

Il valore da L. 25, stampato in rotocalco, su carta avente le caratteristiche e le dimensioni precisate per il valore da L. 10, raffigura una vista prospettica completa del Velodromo sorto a Roma nella Zona dell'E.U.R. In primo piano, a sinistra, una composizione di elementi eterogenei: anelli olimpici e due pini romani stilizzati visti attraverso gli anelli e sorgenti uno sul davanti e l'altro sul bordo inferiore del Velodromo. La leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE », l'indicazione del valore (L. 25) e la scritta « POSTE ITALIANE », come nel predetto valore da L. 10. Colori: fondo e scritte: viola malva; Velodromo, anelli e pini: bruno seppia.

Il valore da L. 35, stampato in calcografia su carta avente caratteristiche e dimensioni precisate per il valore da L. 15, riproduce la statua del « discobolo » di Mirone una copia della quale è conservata nel Museo Nazionale Romano. La leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE », gli anelli olimpici, la scritta « POSTE ITALIANE » e fondo come nel predetto valore da L. 15. Il valore (L. 35) è stampato in caratteri scuri verso il basso, sulla destra del corpo della vignetta. Colore: porpora.

Il valore da L. 60, stampato in rotocalco su carta avente le caratteristiche e le dimensioni precisate per il valore da L. 10, raffigura una vista frontale completa del Palazzo dello Sport, eretto a Roma nella zona dell'E.U.R. In primo piano, a sinistra, una composizione di elementi eterogenei: anelli olimpici e tre pini romani stilizzati (mezza corona di uno dei quali su fondo bianco) visti tra gli anelli e nascenti sul davanti anche se di diverso effetto prospettico. La leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE », l'indicazione del valore (L. 60) e la scritta « POSTE ITALIANE », come nel predetto valore da L. 10. Colori: fondo, scritte e corone dei pini: verde grigiastro; Palazzo dello Sport, anelli, mezza corona di pino, tronchi: bruno seppia.

Il valore da L. 110, stampato in calcografia su carta avente caratteristiche e dimensioni precisate per il valore da L. 15, raffigura la statua del pugilatore seduto, attribuita ad Apollonio di Atene e conservata nel museo delle Terme a Roma. La leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE », gli anelli olimpici, l'indicazione del valore (L. 110) la scritta « POSTE ITALIANE » e il fondo come nel valore da L. 15. Colore: rossastro.

Il valore da L. 150, stampato in rotocalco su carta avente le caratteristiche e le dimensioni precisate per il valore da L. 10, raffigura una vista frontale completa del Palazzetto dello Sport, eretto a Roma nella zona del Flaminio. In primo piano, a sinistra, una composizione di elementi eterogenei: anelli olimpici e due pini romani stilizzati, di cui uno visto tra gli anelli, nascenti sul davanti anche se di differente effetto prospettico. La leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE » l'indicazione del valore (L. 150) e la scritta « POSTE ITALIANE », come nel predetto valore da L. 10. Colori: fondo, scritte, mezza corona di uno dei pini e tinte d'aria nella corona dell'altro: celestre grigiastro; Palazzetto dello Sport, anelli e mezza corona di pino: bruno seppia.

Il valore da L. 200, stampato in calcografia su carta avente caratteristiche e dimensioni precisate per il valore da L. 15, raffigura la statua dell'Apoxiomenos (atleta che si deterge con lo strigile) conservata nel museo Vaticano. La leggenda « GIOCHI XVII OLIMPIADE », l'indicazione del valore (L. 200) la scritta « POSTE ITALIANE » e fondo, come nel predetto valore da L. 15. Colore: verde.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1961 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1960
Registro n. 56 Uff. risc. poste, foglio n. 106. — VENTURA SIGNORELLI

(8212)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1960.

Valori, caratteristiche tecniche e termini di validità e di cambio della serie di francobolli celebrativi dell'Idea Europea.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 21 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 239 del regolamento per i servizi postali (titolo preliminare e parte prima), approvato con il regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1960, n. 397, con il quale è stata autorizzata l'emissione di una serie di fancobolli celebrativi dell'Idea Europea;

Decreta:

Art. 1.

La serie di francobolli di cui alle premesse è composta di due valori, nei tagli da L. 30 e 70.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco su carta bianca, liscia, filigranata; formato carta mm. 40×30; formato stampa mm. 37×27; la dentellatura è formata da n. 14 dentelli su due centimetri, la filigrana in chiaro, è costituita da piccole stelle a cinque punte, disposte a tappeto su tutta la superficie del foglio di francobolli.

La vignetta, identica per i due valori, poggia sul lato lungo del formato e si staglia, senza contorno, sul bianco carta dello spazio riservato alla perforazione. Sopra un fondo monocromo e, nella sua gran parte di uniforme intensità tonale, sbalzata sulla destra, spicca una ruota, simboleggiante gli Stati appartenenti alla C.E.P.T. (Conferenza Europea delle Poste e delle Telecomunicazioni), la quale è tenuta insieme da 19 raggi rappresentanti i Paesi facenti parte della Conferenza (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania Federale, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia).

Il colore della ruota, che ha i raggi in chiaro, è contrastante con quello del fondo, il quale aumenta di intensità e di cupezza avvicinandosi ad essa. Le scritte rappresentate: dalla parola « EUROPA », che ha la « O » centrata col mozzo della ruota; dalla sigla CEPT, al centro e in asse con la ruota; dal valore facciale del francobollo, a sinistra in basso; dalla leggenda « POSTE ITALIANE » ad esso allineata lungo il lato di base, spiccano per chiaro sul fondo e risultano stampate con caratteri di tipo romano. Una linea chiara e sottile simboleggia la strada.

Colori: L. 30 - fondo: verde bottiglia;
ruota: bruno-chiaro.
L. 70 - fondo: blu;
ruota: rosso arancione.

Art. 2.

I francobolli di cui all'art. 1 del presente decreto saranno validi agli effetti postali a tutto il 31 dicembre 1961 e saranno ammessi al cambio, purchè non sciupati nè perforati, a tutto il 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1960

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
SPALLINO

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1960
Registro n. 58 Uff. risc. poste, foglio n. 133. — VENTURA SIGNORETTI

(8211)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1960.

Modificazione dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, approvato con decreto ministeriale 4 aprile 1958, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto regionale;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine, ente di diritto pubblico, con sede in Udine, sono modificati come appresso:

Art. 3, primo comma. — « Il fondo di dotazione dell'Istituto, inizialmente di L. 1.340.000.000 (unmiliardotrecentoquarantamilioni), poi aumentato a L. 2.900.000.000 (duemiliardinovecentomilioni), è composto di quote di partecipazione nominative, indivisibili di L. 5.000.000 (cinquemilioni) ciascuna ».

Art. 3, secondo comma. — « Detto fondo è ripartito come segue:

L. 2.500.000.000 dello Stato;
L. 110.000.000 della Banca cattolica del Veneto;
L. 100.000.000 della Cassa di risparmio di Udine;
L. 80.000.000 della Banca del Friuli;
L. 25.000.000 della Banca commerciale italiana;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa udinese;
L. 20.000.000 della Banca popolare cooperativa di Pordenone;

L. 10.000.000 della Cassa depositi e prestiti « San Giuseppe » di Pordenone;

L. 10.000.000 della Banca popolare cooperativa di Gemona;

L. 10.000.000 della Banca di Spilimbergo « A. Tamai & C. »;

L. 5.000.000 della Banca popolare di Cividale;

L. 5.000.000 della Banca Carnica Società per azioni di Tolmezzo;

L. 5.000.000 dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

(8210)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1960.
Proroga della durata della liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto 10 giugno 1959, col quale è stata revocata l'approvazione dell'Ente di assistenza sociale, istituto di patronato promosso dalla disciolta Confederazione sindacale italiana dei lavoratori, che è stato posto in liquidazione;

Vista l'istanza del liquidatore dell'Ente, con la quale è fatta presente la necessità di ottenere una congrua proroga della durata della liquidazione, fissata in diciotto mesi, per definire la liquidazione stessa;

Visti gli articoli 2 e 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e lo statuto dell'Ente;

Visto l'art. 2 del citato decreto 10 giugno 1959;

Ritenuta l'opportunità di accordare la richiesta proroga;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata di sei mesi, a decorrere dall'11 dicembre 1960, la liquidazione dell'Ente di assistenza sociale.

Art. 2.

Il sig. Vincenzino Berteletti, è confermato nell'incarico di liquidatore dell'Ente, con l'assistenza, nell'espletamento delle sue funzioni, del Comitato di vigilanza previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1959.

Roma, addì 10 dicembre 1960

Il Ministro: SULLO

(8197)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A 135 del 1° dicembre 1960, relativa al fascicolo « Scambi con l'estero » - Documentazione per esportazioni in conto deposito ed in conto commissione.

(6)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Argenta (Ferrara)

Con decreto 17 ottobre 1960, n. 1253, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in comune di Argenta (Ferrara), segnato nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 146, mappale 71, di mq 100, ed indicato nella planimetria rilasciata il 5 agosto 1958, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Ferrara, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7962)

Varianti di aggiornamento al piano regolatore generale del comune di Bra

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 settembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1960, registro n. 48 Lavori pubblici, foglio n. 380, sono state approvate le varianti di aggiornamento al piano regolatore generale di Bra.

Copia di tale decreto, munita del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali, a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(8110)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Orbetello (Grosseto).

Con decreto 18 ottobre 1960, n. 1538 del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni della estensione complessiva di mq. 586, consistenti nella corte annessa al casello idraulico « Terra Rossa » ed inscritti al catasto del comune di Orbetello (Grosseto) al foglio n. 106, particella n. 2.

(8078)

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Grosseto

Con decreto 18 ottobre 1960, n. 1467 del Ministro per l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il trasferimento, dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato, dei terreni della estensione complessiva di Ha. 3.08.40 facenti parte del fosso Pesciatino, abbandonato ed inscritto al catasto del comune di Grosseto al foglio n. 45, particella 11-*a* (per Ha. 1.03.90), 71-*a* (per Ha. 1.15.90) e 11 $\frac{1}{3}$ (per Ha. 0.88.60).

(8079)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio irriguo « Regione Grava », con sede nel comune di Predosa (Alessandria) e approvazione dello statuto consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 42244, in data 19 dicembre 1960, al Consorzio irriguo « Regione Grava », con sede nel comune di Predosa (Alessandria), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto consortile.

(8111)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma, dell'estensione di ettari 600, compresa nel comune di Subiaco, delimitata dai sottoindicati confini:

da Mora Benedetta, risale al fosso Santa Scolastica fino al passo del Lupo; da qui valle delle Mele e sentiero che costeggia colle Furno ed Orto Giardino fino al pozzo Orto Giardino; da questa ultima località segue il sentiero costeggiante colle Furno-Orto Giardino, fino ad arrivare ai piani di Livata compresi i pozzi; da tale località, segue la valle e costeggia i roccioni di morra Puina fino alla fontana della Grotta; segue il sentiero che rasenta il bosco della Grotta fino a raggiungere la località Vallecchia; costeggia il bosco di torre San Nonato fino al punto di partenza.

Fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Roma dell'estensione di ha. 460, compresa nel comune di Arcinazzo Romano, delimitata dai sottoindicati confini:

dall'incrocio del fosso « Rossanghero » con la strada carrozzabile che conduce agli altipiani di Arcinazzo, segue la stessa fino agli scavi Romani; indi la mulattiera che costeggia « Prato Lungo » fino a raggiungere le pendici di monte « Porcello » nel punto di confine con il comune di Jenne; da qui confine con il comune di Jenne fino a valle « Juvanna »; prosegue lungo lo stradello « Pitignano » che va a ricongiungersi con il fosso « Rossanghero »; detto fosso fino all'incrocio della carrozzabile degli altipiani.

(7922)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,61	620,65	620,61	620,60	620,62	620,63	620,605	620,70	620,65	—
$ Can.	622,55	622,50	622,75	622,60	631,50	622,60	622,60	622,70	622,80	—
Fr. Sv.	144,14	144,10	144,10	144,115	144,10	144,16	144,155	144,17	144,15	—
Kr. D.	90 —	90,02	90,05	90,0475	90,05	90,03	90,04	90 —	90,03	—
Kr. N.	86,92	86,95	86,93	86,94	87 —	86,93	86,925	86,90	86,94	—
Kr. Sv.	119,95	119,98	119,95	120 —	120 —	119,96	119,96	120 —	119,96	—
Fol.	164,60	164,58	164,58	164,57	164,55	164,57	164,58	164,60	164,56	—
Fr. B.	12,49	12,475	12,48	12,4775	12,47	12,49	12,487	12,50	12,48	—
Fr. Fr. (N.F.)	126,62	126,58	126,59	126,57	126,50	126,61	126,60	126,60	126,63	—
Lst.	1740,67	1741,90	1742,075	1742,05	1742,25	1741,57	1741,55	1741,50	1741,60	—
Dm. occ.	148,81	148,81	148,80	148,80	148,78	148,81	148,80	148,80	148,82	—
Scell. Austr.	23,88	23,875	23,875	23,87375	23,83	23,88	23,8725	23,87	23,88	—

Media dei titoli del 3 gennaio 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	75,825
Id. 3,50 % 1902	74,20
Id. 5 % 1935	105,95
Redimibile 3,50 % 1934	95,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,20
Id. 5 % 1936	99,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,325
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,225

Titolo	Valore
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	101,225
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,875
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,675

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 gennaio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,615
1 Dollaro canadese	622,487
1 Franco svizzero	144,115
1 Corona danese	90,049
1 Corona norvegese	86,94
1 Corona svedese	119,995
1 Fiorino olandese	164,565
1 Franco belga	12,477
1 Franco nuovo (N.F.)	126,57
1 Lira sterlina	1742,087
1 Marco germanico	148,802
1 Scellino austriaco	23,874

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 dicembre 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Cosenza, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo 1° ottobre 1959 per la costituzione della Cassa edile cosentina nella provincia di Cosenza.

Il Ministro: SULLO

(8195)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (13 agosto 1960) il Bollettino n. 5 della provincia di Messina, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 1° agosto 1959 integrativo al Contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi in provincia di Messina.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 agosto 1960) il Bollettino n. 6 della provincia di Messina, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 28 giugno 1950 per gli addetti alla campagna del pomodoro nella provincia di Messina.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 agosto 1960) il Bollettino n. 7 della provincia di Messina, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 30 gennaio 1954 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 1951 per i salariali fissi in agricoltura della provincia di Messina.

2. — Accordo 16 marzo 1957 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Messina.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 settembre 1960) il Bollettino n. 8 della provincia di Messina, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 6 aprile 1959 per i lavoranti barbieri che partecipano al turno del lunedì nella provincia di Messina.

Il Ministro: SULLO

(8192)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (19 novembre 1960) il Bollettino n. 17 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 16 giugno 1956 relativo alle tariffe per la mietilegatura della campagna 1956 in provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 dicembre 1960) il Bollettino n. 18 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 13 maggio 1955 che fissa le tariffe salariali per gli addetti alla campagna di fienazione 1955 in provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 dicembre 1960) il Bollettino n. 19 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 13 maggio 1955 che fissa le tariffe salariali per gli addetti alla mietitura del grano della campagna 1955 in provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (2 dicembre 1960) il Bollettino n. 20 della provincia di Forlì, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 28 settembre 1959 che fissa le tariffe salariali per gli addetti ai lavori della vendemmia — anno 1959 — in provincia di Forlì.

Il Ministro: SULLO

(8193)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 dicembre 1960) il Bollettino n. 9 della provincia di Ravenna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 9 settembre 1959 integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 2 marzo 1955 per il personale dipendente da Cooperative di consumo e da Consorzi da queste costituiti della provincia di Ravenna.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (7 dicembre 1960) il Bollettino n. 10 della provincia di Ravenna, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e della legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto integrativo normativo aziendale 22 febbraio 1957 per il personale impiegatizio e subalterno (ramo credito) della Cassa di risparmio di Lugo.

Il Ministro: SULLO

(8194)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, con il quale è stata nominata, fra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta;

Letta la nota 21 novembre 1960, n. 2658 del Presidente della Corte di appello di detta città, con la quale si comunica che il prof. Abbate Giuseppe, componente effettivo della predetta Commissione, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico per motivi di salute e si designa in sostituzione il prof. Corso Pompeo, insegnante incaricato di « Dottrina dello Stato » presso la Università degli studi di Palermo;

Decreta:

Il prof. Corso Pompeo, insegnante incaricato della Università degli studi di Palermo (coeff. 325), è nominato componente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Caltanissetta, in sostituzione del prof. Abbate Giuseppe.

Roma, addì 6 dicembre 1960

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1960
Registro n. 14 *Grazia e giustizia, foglio n.* 395. — BOVIO

(8179)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nomina di membri aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con il decreto ministeriale del 4 dicembre 1958.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale del 4 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 10 marzo 1959 e nel Bollettino n. 10 del 1° aprile 1959, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale del 19 ottobre 1959, n. 704, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Sono nominati membri aggiunti della Commissione esaminatrice del concorso per esame a centotrentatre posti di vice geometra del ruolo organico della carriera di concetto dei geometri dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, i signori:

Lorenzini prof. Alfonso, ordinario di lingua inglese presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Giacopino prof. Stefano, ordinario di lingua francese presso l'Istituto tecnico commerciale « Leonardo da Vinci » di Roma.

Raja prof.ssa Elena, ordinaria di lingua spagnola presso l'Istituto tecnico commerciale « Duca degli Abruzzi » di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 18 ottobre 1960

Il Ministro: SPALLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1960
Registro n. 55, *foglio n.* 44. — VENTURA SIGNORETTI

(8213)

MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Diario delle prove scritte (componimento italiano e problema di aritmetica) del concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero.

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1960, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1960, registro n. 2 Partecipazioni statali, foglio n. 23, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 agosto 1960, n. 193, con il quale è stato indetto il concorso per esami a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali (ruolo centrale);

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a sei posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero delle partecipazioni statali, di cui alle premesse, avranno luogo in Roma, nel Palazzo degli esami, sito in via Girolamo Induno n. 4 (viale Trastevere) nei giorni 27 e 28 febbraio 1961, con inizio alle ore 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1960

Il Ministro: BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *dicembre* 1960
Registro n. 2 *Partecipazioni statali foglio n.* 106. — BAIOCCHI

(9)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centoventi posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1959.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 21 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-15 novembre 1960 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 luglio 1960, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1960, registro n. 21 Interno, foglio n. 243, che approva la graduatoria generale di merito, nonchè quella dei vincitori e degli idonei nel concorso a centoventi posti di applicato aggiunto di pubblica sicurezza in prova, (carriera esecutiva) indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1959.

(8208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7180 del 6 aprile 1960, pubblicato nei modi e termini di legge, con il quale vennero assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1957, alle candidate dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 8511 del 1° giugno 1958;
Considerato che a seguito della rinuncia di alcune vincitrici occorre modificare il predetto decreto di assegnazione;
Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi preferenziali;
Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia delle candidate stesse;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Alle seguenti ostetriche che, regolarmente interpellate hanno dichiarato di accettare la nomina, è assegnata la condotta ostetrica a fianco di ciascuna segnata:

1) Mandalà Francesca: Sancipirello;
2) Carrubba Giovanna: Alimena;
3) Latona Angela: Villafrati;
4) Barbuscia Vincenza: Godrano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 9 dicembre 1960

Il medico provinciale: CIRCO

(8026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta ostetrica del comune di Sassano è rimasta vacante a seguito della rinunzia della vincitrice;
Considerato che la predetta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione della ostetrica Cuomo Iolanda;
A parziale modifica del decreto n. 54009 del 2 luglio 1960;

Decreta:

L'ostetrica Cuomo Iolanda viene assegnata alla condotta ostetrica di Sassano.

Salerno, addì 10 dicembre 1960

Il medico provinciale: GAGLIO

(8000)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1956;
Visto che la condotta medica del comune di Castiglione dei Genovesi, è rimasta vacante a seguito delle successive rinunzie da parte dei vincitori;
Considerato che detta sede va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Vista l'accettazione del dott. Rispoli Vincenzo;
A parziale modifica del decreto n. 26430 del 6 luglio 1960;

Decreta:

Il dott. Rispoli Vincenzo viene assegnato alla condotta medica del comune di Castiglione dei Genovesi.

Salerno, addì 16 dicembre 1960

Il medico provinciale dirigente: GAGLIO

(8028)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Milano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2720, in data 7 aprile 1960, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel pubblico concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1958;
Visto il proprio decreto n. 2721, in data 7 aprile 1960, col quale venivano dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra
Considerato che per effetto di rinuncia da parte delle ostetriche Cigolini Natalina, Brambilla Clara, Uboldi Carla e Pezzetta Pasqua si è reso disponibile il posto della condotta ostetrica consorziale Gessatè-Bellinzago Lombardo;
Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicato dalla concorrente Zecchin Margherita, la quale, regolarmente interpellata ai sensi di legge, ha dichiarato di accettare la nomina per la sede predetta;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 2 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Zecchin Margherita è dichiarata vincitrice del concorso sopraindicato ed assegnata alla condotta ostetrica consorziale di Gessate-Bellinzago Lombardo.

Il sindaco del comune di Gessate-capo consorzio, è incaricato dell'esecuzione del predetto decreto, che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 6 dicembre 1960

Il medico provinciale: MUCCIO

(8025)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.